

Decreto lavoro: incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di Neet

24 Agosto 2023

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Facendo seguito alla [comunicazione Ance del 24 luglio scorso](#), si informa che l'Inps, con il messaggio n. 2923/2023, ha fornito dei chiarimenti in ordine all'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di "NEET" di cui all'articolo 27 del decreto Lavoro.

In via preliminare, l'Istituto ha ricordato che il citato articolo 27, comma 1, dispone che *"Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»); c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"*.

Tale incentivo, per espressa previsione normativa, è cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge di Bilancio 2018.

L'incentivo in esame è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Nel messaggio in esame, l'Istituto ha chiarito che la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero, *“deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, vale a dire che deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione”*.

Pertanto, diversamente da quanto aveva indicato nella precedente circolare n. 68/2023 (illustrata nella suddetta comunicazione Ance del 24 luglio 2023), l'Istituto ha precisato che la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.

I soggetti interessati al riconoscimento dell'incentivo in esame, che abbiano già inoltrato all'Istituto apposita richiesta telematica, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa.

Per annullare la richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della richiesta stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo “in via esclusiva” dell'incentivo in esame. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Con riferimento all'ordine di elaborazione delle richieste, l'Inps ha ribadito che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che sarà effettuata nel mese di settembre 2023.

Nel dettaglio, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio

della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'Inps, contrassegnate dallo stato di "Aperta", e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato. Se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Infine, l'Inps ha comunicato che contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Allegati

[Inps_Messaggio_2923-_2023](#)

[Apri](#)